

Messaggio aggiuntivo

numero 4695A
data 4 novembre 1997
dipartimento Finanze e economia

Concernente il riparto paritetico dei premi Cassa pensioni

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

A. Premessa

Con il Messaggio n. 4625 del 21 marzo 1997 vi abbiamo sottoposto una serie di misure atte a correggere la tendenza di Piano finanziario 1996-99.

Raccogliendo la proposta contenuta nel rapporto di maggioranza del 10 giugno 1997, la misura n. 7 - "Riparto paritetico dei premi cassa pensioni" venne da voi sospesa fino al 15 settembre 1997 "..... in attesa di suggerimenti da parte della Commissione Cassa pensioni."

Orbene detta Commissione, investita in virtù dell' art. 43 cpv.1 LCP, ha nel frattempo presentato il proprio rapporto, dal quale non scaturiscono proposte sostitutive adeguate da contrapporre a quella formulata inizialmente dal Consiglio di Stato.

Le considerazioni espresse dalla stessa in data 12/16 settembre 1997, sono conclusivamente le seguenti:

- a) La Commissione esprime il suo parere favorevole alle misure di risparmio quando esse coincidono con gli interessi della Cassa, riafferma invece un parere negativo quando queste costituiscono un peggioramento per l' equilibrio finanziario della Cassa.
- b) Nell' ambito di questa misura a parere della Commissione della Cassa, non vi sono alternative da proporre al datore di lavoro che possano soddisfare le esigenze di risparmio dello stesso senza avere ripercussioni negative sulla Cassa.
- c) La Commissione precisa che le conseguenze, nel caso di attuazione pratica della misura di risparmio da parte del datore di lavoro, saranno in ogni caso riesaminate nell' ambito delle misure di risparmio della Cassa.
- d) La Commissione sta valutando nel complesso il problema dell' assetto della Cassa e del rapporto contributi/prestazioni: un documento ora in discussione verrà trasmesso a Governo e Parlamento. La Commissione chiede a Governo e Parlamento l' impegno a riesaminare il problema della ripartizione dei contributi e del contributo totale al momento in cui verranno presentate le proposte alternative anche dopo l' approvazione, da parte del Gran Consiglio, della 2a e 3a tappa della parificazione dei contributi."

B. Nel merito

Con l' approvazione del Messaggio n. 4502 del 14 marzo 1996 relativo al 1° pacchetto di misure di correzione della tendenza di Piano finanziario 1996-99, il Gran Consiglio ha accolto il principio di una progressiva parificazione del premio C.P. tra datore di lavoro e dipendente, statuendo una prima modifica del riparto nel modo seguente: 13,65% (- 1,05%) datore di lavoro; 9,45% (+ 1,05%) dipendente.

Alla luce della situazione finanziaria del Cantone, si ritiene siano date ora, a maggior ragione, le condizioni generali per ipotizzare la messa in atto di tale provvedimento nelle due tappe successive, rispettivamente al 1° gennaio 1998 e al 1° luglio 1999 e precisamente:

1° gennaio 1998 = 12,60% Stato / 10,50% dipendente
1° luglio 1999 = 11,55% Stato / 11,55% dipendente

Analogamente a quanto già avvenne lo scorso 1° gennaio, in occasione della prima modifica del riparto, l' aumento del premio C.P. a carico del dipendente si tradurrà in una diminuzione reale, seppure in percentuale leggermente ridotta (la trattenuta avviene sul guadagno assicurato e non sullo stipendio lordo), dello stipendio percepito dai/dalle collaboratori/trici affiliati alla Cassa pensioni dello Stato.

C. Conseguenze finanziarie

La misura proposta porterà ad un risparmio sulle uscite correnti "Spese per il personale" di 5,0 mio nel 1998 e di 7,5 mio nel 1999.

D. Conclusioni

Considerato quanto precede, vi invitiamo a voler aderire al Messaggio, avuto riguardo al fatto che la misura di risparmio proposta viene ad integrarsi in quelle da voi già adottate nell' ambito del II° pacchetto di correzione della tendenza di PF 1996-99 (Messaggio n. 4625 del 21 marzo 1997) e ritenuto che vi è disponibilità dello scrivente Consiglio di Stato a riesaminare, in tempi futuri, l' intera problematica alla luce di un nuovo e circostanziato rapporto della Commissione della Cassa pensioni.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976; modifica

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 4 novembre 1997 n. 4695 A del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è modificata come segue:

<u>Contributi</u>	Articolo 12a, cpv. 2
a) Ammontare e ripartizione	2 Il contributo totale è del 23,1% degli stipendi assicurati, di cui il 1: dei datori di lavoro e il 10,5% a carico degli assicurati.

II.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli Atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1998.